Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 4 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 26 dicembre 2025), il ricorrente deduceva che in data 21 dicembre 2025 si era verificato un sinistro stradale che aveva coinvolto il motoveicolo di sua proprietà, condotto da un diverso soggetto, assicurato con l'impresa resistente, ed un autoveicolo. Egli contestava la gestione del sinistro effettuata dall'impresa convenuta, la quale aveva attribuito la responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento al conducente del motoveicolo assicurato, "*sulla base di una generica affermazione di sorpasso a destra*", negandogli il risarcimento, senza considerare le gravi violazioni del Codice della Strada commesse dalla controparte, colpevole di aver effettuato una improvvisa svolta a destra, senza adeguata segnalazione e senza verifica dello specchietto. Evidenziava, inoltre, che l'impresa resistente non aveva specificato quali norme sarebbero state violate, né aveva valutato un eventuale concorso di colpa *ex* art. 2054, comma 2, cod. civ., limitandosi a formulare un diniego privo di motivazione, confermato anche a seguito della diffida trasmessa dal ricorrente in data 26 dicembre 2025.

Con le controdeduzioni, l'impresa deduceva di avere agito con la massima trasparenza e diligenza nella gestione del sinistro, indicando chiaramente al ricorrente le ragioni del diniego di risarcimento, fondato sulla totale assenza di responsabilità in capo al veicolo antagonista e sulla riconducibilità dell'evento alla manovra di sorpasso a destra effettuata dal conducente del motoveicolo assicurato, circostanza, peraltro, confermata da quest'ultimo nella denuncia di parte. Affermava inoltre come la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dal ricorrente risultasse smentita, oltre che dalle prove documentali in atti, dalla testimonianza resa dalla terza trasportata sul veicolo antagonista, la quale aveva dichiarato che il conducente dell'autovettura "*inseriva con anticipo l'indicatore di direzione destro e procedeva lentamente [...] per svoltare a destra*". Deduceva, pertanto, l'infondatezza del ricorso, non sussistendo elementi per rivalutare il sinistro, stante l'impossibilità di riconoscere una qualsivoglia responsabilità, neppure paritaria, in capo alla controparte e, di conseguenza, per formulare una offerta risarcitoria.

Con le repliche, il ricorrente contestava nuovamente il diniego di risarcimento opposto dall'impresa convenuta, insistendo nella richiesta di accertamento di un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, cod. civ., in ragione della condotta imprudente tenuta dal conducente del veicolo antagonista. Dopo aver fornito la propria ricostruzione della dinamica dell'incidente, deduceva l'inattendibilità della deposizione resa dalla testimone oculare, sostenendo, da un lato, che la passeggera non si trovasse in una posizione idonea a verificare il corretto utilizzo della freccia da parte del conducente del veicolo e, dall'altro, che essendo essa terza trasportata all'interno del veicolo di controparte, la sua testimonianza avrebbe potuto essere influenzata da un interesse di parte. Deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 154 del Codice della Strada da parte del conducente del veicolo antagonista; quest'ultimo, secondo la ricostruzione del ricorrente, guidava senza la dovuta attenzione, essendo impegnato nella affannosa ricerca di un parcheggio, per non tardare ad uno spettacolo teatrale, circostanza che sarebbe stata riferita, nell'immediatezza dei fatti, dal conducente dell'autovettura al conducente di controparte. Il ricorrente affermava, pertanto, che, alla luce della corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, dovesse ravvisarsi un concorso di colpa, con attribuzione di una responsabilità prevalente in capo al conducente dell'autovettura.

Con le controrepliche, l'impresa convenuta contestava integralmente quanto dedotto dal ricorrente in sede di repliche, confermando la fondatezza del diniego di risarcimento ed insistendo per il rigetto del ricorso. Deduceva l'irrilevanza delle circostanze fattuali addotte dal ricorrente ai fini dell'accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro, in quanto prive di qualsivoglia riscontro probatorio. Negava la sussistenza in capo alla testimone oculare di un interesse legale o economico a favorire il conducente del veicolo antagonista, osservando che la stessa, in quanto terza trasportata, in base al dettato dell'art. 141 CAP, avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Insisteva, pertanto, sulla piena attendibilità e decisività della testimonianza in atti. L'impresa convenuta evidenziava, infine, l'assenza di colpa in capo al conducente del veicolo antagonista, ribadendo che la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi esclusivamente al conducente del motoveicolo assicurato, la cui condotta

anomala, imprevedibile e illecita, costituita da un soprasso a destra vietato, aveva causato l'evento.

In conclusione, il ricorrente chiedeva di *"Far rivalutare completamente la pratica – Far riconoscere la responsabilità civile della controparte in misura non inferiore al 50% (almeno concorso di colpa paritario) – Far quantificare il danno e fornire offerta di risarcimento al sottoscritto*".

L'impresa chiedeva di rigettare integralmente il ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, di confermare la piena legittimità del diniego di offerta risarcitoria precedentemente opposto, stante l'accertata responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato nella causazione del sinistro, con vittoria di spese e competenze di procedura.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di far rivalutare il sinistro, che la resistente ha respinto ritenendo che l'assicurato fosse esclusivo responsabile dell'incidente, e di riconoscere la responsabilità civile della controparte in misura non inferiore al 50%, con conseguente quantificazione del danno ed obbligo di formulazione di offerta risarcitoria da parte dell'impresa.

Esaminate la documentazione prodotta dalle parti e le contrapposte deduzioni difensive, tenuto conto dei limitati poteri istruttori dell'Arbitro – l'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215, stabilisce che *"le controversie sono esclusivamente documentali*" e che l'Arbitro "*non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali*" – il Collegio ritiene che non vi siano elementi che consentano di rivalutare il diniego di risarcimento comunicato dall'impresa, formulato sulla scorta della responsabilità esclusiva del motociclista per aver effettuato un sorpasso a destra.

A sostegno della propria domanda di rivalutazione della responsabilità posta in via esclusiva a suo carico, il ricorrente ha prodotto quattro fotografie raffiguranti lo stato dei veicoli a seguito del sinistro, senza intervento delle Autorità di pubblica sicurezza e senza sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti; quattro fotografie relative ai luoghi del sinistro, all'orario del tramonto e a una locandina di spettacolo teatrale (da cui si evincerebbe che il conducente del veicolo si sarebbe stato distratto dalla necessità di cercare un parcheggio per recarsi a teatro) e sostiene che il conducente del motoveicolo, impossibilitato a sorpassare sulla sinistra per la presenza di altri motociclisti, si sarebbe visto costretto a sorpassare a destra, e che l'autovettura, che avrebbe iniziato la manovra di svolta a destra senza inserire l'indicazione di direzione, avrebbe frenato solo dopo l'impatto.

Il ricorrente non ha prodotto dichiarazioni testimoniali a lui favorevoli, né relazioni tecniche di parte o rilievi fotografici del teatro del sinistro effettuati nell'immediatezza dei fatti. L'impresa ha invece prodotto la dichiarazione testimoniale della terza trasportata a bordo del veicolo, la quale ha affermato che il conducente aveva inserito con anticipo l'indicatore di direzione destro e procedeva lentamente per svoltare. Il ricorrente ha contestato l'attendibilità di tale testimone sotto il profilo percettivo e dell'imparzialità.

Osserva, innanzitutto, il Collegio che il conducente del motoveicolo assicurato ha dichiarato di aver effettuato un sorpasso sulla destra del veicolo e tale circostanza va valutata alla luce della previsione dell'art. 148, comma 1, Codice della Strada, che stabilisce che il sorpasso è una manovra che deve essere eseguita a sinistra, salvo specifiche eccezioni tassativamente previste al comma 7, che consente il sorpasso a destra solo allorquando il veicolo che precede segnala la svolta a sinistra, e che nella specie non ricorrono in quanto entrambe le versioni dei fatti concordano sulla circostanza che il veicolo stesse svoltando a destra.

Va poi considerata la dichiarazione testimoniale scritta del passeggero del veicolo, la quale, va precisato, può assumere valore indiziario, senza efficacia probatoria piena (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 22 febbraio 2018 n. 4310, sul valore della testimonianza scritta, e Cass. civ., sez. lav., 9 settembre 2024 n. 24158, che rimette al Giudice la valutazione di credibilità della deposizione del passeggero). Tuttavia, tale dichiarazione, nel contesto degli altri elementi acquisiti agli atti e tenuto conto che non sono emersi elementi che inducano a ritenere, come genericamente dedotto dal ricorrente, che il passeggero abbia un interesse ad un determinato esito della lite, rafforza la ricostruzione della dinamica del sinistro secondo le modalità indicate dall'impresa, considerato anche che il ricorrente non ha offerto elementi positivi — né dichiarazioni testimoniali contrarie né documenti tecnici — idonei a smentire tale ricostruzione.

Quanto alla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente (fotografie dei luoghi, locandina di spettacolo teatrale) non costituisce prova di una condotta negligente o contraria al Codice della Strada da parte del conducente, neanche sotto il profilo della prospettata distrazione nella ricerca di un parcheggio per recarsi a teatro.

Occorre ricordare che in tema di sinistri stradali, l'art. 2054, comma 2, cod. civ. stabilisce una presunzione di corresponsabilità in misura paritaria tra i conducenti, che opera però in via sussidiaria, soltanto quando le risultanze documentali non consentano di accertare in concreto le rispettive responsabilità. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "*la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro stradale, contemplata dalla norma di cui all'art. 2054 c.c., ha funzione sussidiaria in quanto opera nella sola ipotesi in cui le risultanze istruttorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia contribuito a causare l'evento*" (Cass. civ., sez. III, ord., 22 settembre 2015, n. 18631) e che l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità "*solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro*" (Cass. civ., sez. III, ord., 20 novembre 2024 n. 29927).

Nella concreta fattispecie, la condotta del conducente del motoveicolo — che ha eseguito un sorpasso sulla destra di un veicolo che stava svoltando a destra, manovra vietata dal Codice della Strada e ammessa dallo stesso conducente nella denuncia di sinistro — costituisce la causa determinante dell'incidente. Da parte sua, il ricorrente non ha fornito elementi atti a dimostrare che il conducente del veicolo abbia tenuto una condotta causalmente determinante nella produzione dell'evento, segnatamente di aver effettuato

una improvvisa svolta a destra, senza adeguata segnalazione e senza verifica dello specchietto. Pertanto, la presunzione di pari responsabilità non è invocabile in presenza di una condotta gravemente colposa del conducente assicurato quale emerge dagli atti né gli elementi prodotti dal ricorrente sono idonei a integrare la prova richiesta per il superamento della ricostruzione già operata dall'impresa che pertanto deve essere confermata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA